



LA GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI IN CANTIERE

28 maggio 2021

Il quadro normativo:

- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** - Norme in materia ambientale
- **D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4**
- **Direttiva Europea 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE**
- **D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205** di recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE
- **Direttiva Europea 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE** di modifica della Direttiva europea 2008/98
- **D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116** «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851»
- Circolare **MITE 52445/2021**

I principali adempimenti


- ✓ Deposito temporaneo
- ✓ Registro
- ✓ Formulario e DDT
- ✓ MUD

Deposito temporaneo

(Art. 183 e 185 bis)

Deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di recupero e/o smaltimento, ai sensi dell'art. **185 bis**

Viene chiarito che:



- il deposito temporaneo **non necessita di alcuna autorizzazione**;
- il deposito dei rifiuti di demolizione e costruzione può avvenire anche presso le aree di pertinenza dei **punti di vendita dei relativi prodotti**.

new

Deposito temporaneo prima della raccolta

(Art. 185 bis)



Le condizioni:

- nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti → intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
- i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- i rifiuti sono raggruppati per **categorie omogenee**, nel rispetto delle relative norme tecniche;
- nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Il deposito temporaneo e le manutenzioni

- 1. Le infrastrutture a rete:** Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture può coincidere con:
- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
 - o con la sede locale del gestore della infrastruttura,
 - o con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica.

NB. La movimentazione è accompagnata dal documento di trasporto DDT attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Il registro di carico e scarico può essere tenuto nel luogo di produzione dei rifiuti o presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale.

Il deposito temporaneo e le manutenzioni

2. Le manutenzioni e i piccoli interventi edili: I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede è accompagnato dal **documento di trasporto (DDT)** che deve attestare:

- il luogo di effettiva produzione,
- tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,
- Il luogo di destinazione.

In alternativa al
FIR !

Il registro di carico e scarico

(Art. 190)

- E' diventato «cronologico»;
- Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 148/1998
- Più chiari i tempi per le annotazioni (per trasportatori e commercianti):
 - **per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;**
 - per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi **dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;**
 - per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi **dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;**
 - per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
- E' confermato l'esonero per le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di costruzione e demolizione, scavo e per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
- Si deve conservare per **3 anni** e non più 5.

Registro Elettronico Nazionale

(Art. 188 bis)

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti è:

- collocato presso il ministero dell'Ambiente e tenuto dall'Albo Gestori ambientali;
- Suddiviso in **2** sezioni:
 - una sezione **Anagrafica**, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
 - una sezione **Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli artt. 190-193.
- Con decreto ministeriale saranno definite modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta anche al fine di consentire la lettura integrata dei dati e gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario per il trasporto.
- **Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i DM 145/1998 e 148/1998 su carico e scarico e formulario di identificazione del rifiuto.**
- Chi sarà obbligato?
 - gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
 - i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
 - i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
 - per rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'art. 189, comma 3 (quindi **no** produttori rifiuti non pericolosi edilizia e trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi);

Il Formulario di identificazione dei rifiuti

(Art. 193)

Cosa **non è** cambiato:

- Il modello del dm 145/1998 fino all'emanazione di un apposito decreto e le relative disposizioni;
- Le 4 copie ed il relativo giro (produttore → trasportatore → destinatario → produttore);

Cosa **è** cambiato:

- E' possibile trasmettere la 4 copia tramite PEC, ma il trasportatore deve conservare il documento originale o lo invii successivamente, al produttore;
- Va conservato per 3 anni e non più per 5;
- Fino all'entrata in vigore del nuovo decreto, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, è possibile vidimare **FIR «virtualmente» attraverso il servizio VIVIFIR;**

MUD

(Art. 189)

Sono **obbligati** alla presentazione del **MUD** i seguenti soggetti:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
- le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Sono, invece, **esonerati** dall'obbligo del MUD **i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006

È possibile presentare una **dichiarazione cd. semplificata**, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- nell'unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano state prodotte non più di 7 tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di 3 trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di 3 destinazioni;
- i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata deve invece essere compilata online all'indirizzo <https://mudsemplificato.ecocerved.it/>.